



Organi di Giustizia

Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.3685.451

Mail: giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/17

Dec. n. 2/17

Il giorno 24 novembre 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**LA CORTE FEDERALE DI APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta da:

Avv. Tiberio Gulluni - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Vice presidente

Avv. Andrea Colantoni - Componente (supplente)

Avv. Lorenzo Coleine - Componente

sciogliendo la riserva del 24 ottobre 2017, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull'atto di appello presentato in data 10 ottobre 2017 dagli avvocati Anna Facchini e Gian Paolo Novelli del foro di Ravenna nell'interesse del pilota **P. M.**, nato a Pescara il 5.1.2004, tesserato e licenziato F.M.I. 2017 con il M.C. "F. PIETRINFERNI", con tessera n. 17034164 e licenza minimoto n. N01820,

avverso la decisione n. 11/17 del Giudice Sportivo Nazionale del 4.10.2017, con la quale veniva accolta la richiesta del Settore Tecnico Sportivo della FMI con conseguente esclusione di M. P. dalla classifica finale di Gara 2 della manifestazione NAX02 – C.I.V. Campionato Italiano Velocità - Round 4, classe PreMoto3 2T, disputatasi il 21.5.2017 presso il circuito Misano World Circuit.

Premessa

In occasione della prova disputatasi a Misano il 21.05.2017 (4° round del C.I.V.) il ricorrente M. P., si è classificato primo.

All'esito della gara la motocicletta n. 88 è stata portata al parco chiuso ove i tecnici federali del S.T.S. hanno provveduto alle verifiche di rito riscontrando un peso dell'albero motore diverso da quello dichiarato nella scheda tecnica: in particolare hanno riscontrato una discrepanza di peso di 73 gr. tra quanto dichiarato dalla squadra corse SIC58 (gr. 2435) e quanto rilevato dai tecnici federali (gr. 2362).

Tale difformità è stata segnalata dal S.T.S. al Giudice Sportivo Nazionale che, con decisione n. 7/2017 del 28.06.2017 (appellata dinanzi a questa Corte da M. P., annullata ex art. 79 R.d.G. in data 25.09.2017) e con decisione n. 11/2017 del 4.10.2017 (emessa a seguito di tale annullamento) ha escluso il pilota M. P. dalla classifica finale della predetta gara.

Ciò premesso, l'odierno appellante censurava il provvedimento impugnato, sostenendo trattarsi nella realtà di un mero errore di trascrizione nella scheda tecnica e che sarebbe stato erroneamente indicato un peso dell'albero motore di grammi 2435 al posto di grammi 2335, sostenendo che il peso reale riscontrato dalla squadra era

perfettamente rispondente alle indicazioni del costruttore (gr. 2.320 +/- 1,50%). Tale errore di trascrizione - secondo la prospettazione del ricorrente - non avrebbe in alcun modo inciso sulle prestazioni della moto.

Il Presidente della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, con provvedimento del 17.10.2017, fissava l'udienza di discussione per il giorno 24 ottobre 2017.

All'udienza del 24 ottobre erano presenti per il ricorrente l'avv. Anna Facchini e l'avv. Gian Paolo Novelli.

La difesa si riportava integralmente ai propri atti difensivi ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Anna Facchini, in particolare, ribadiva le questioni preliminari relative alla tardività della richiesta di applicazione della sanzione da parte del Settore Tecnico Sportivo della F.M.I. (S.T.S), evidenziando come la stessa fosse avvenuta ben 30 giorni dopo lo svolgimento della gara, sostenendo inoltre che, come emerso dai documenti di gara, l'accertamento della violazione sarebbe avvenuto il giorno 21 maggio 2017: insisteva quindi per l'accoglimento della questione preliminare.

Nel merito, l'avv. Gian Paolo Novelli evidenziava trattarsi di mero errore di battitura della scheda relativa alla descrizione del peso dell'albero motore, circostanza del resto ammessa nella stessa sentenza impugnata nonché dalla relazione del commissario tecnico federale. Egli riteneva pertanto opportuna l'applicazione del principio della conservazione del risultato sportivo in caso in cui il pilota gareggi con una moto assolutamente regolare.

La Corte si ritirava in camera di consiglio con la partecipazione del Presidente Avv. Tiberio Gulluni, Vice Presidente Avv. Paolo De Matteis e Avv. Lorenzo Coleine, riservandosi di decidere e tratteneva la causa in decisione.

Ciò premesso, la Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello,

OSSERVA

Il ricorso appare infondato.

Il ricorrente, in via preliminare, eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 77 R.d.G. In particolare, si censurava il mancato rispetto del termine di tre giorni per la presentazione dell'istanza al giudice sportivo, ponendo in evidenza come nel caso di specie la richiesta di applicazione della sanzione fosse stata formulata dal settore tecnico ben 30 giorni dopo l'evento sportivo.

Tale censura appare assolutamente infondata.

Le norme, contenute nell'art. 76 R.d.G., in tema di procedimento sportivo hanno inteso introdurre un procedimento cosiddetto a doppio binario, uno d'ufficio e l'altro ad istanza degli interessati.

I termini decadenziali contenuti nell'art. 77 R.d.G. si applicano, per espressa scelta normativa, esclusivamente ai procedimenti ad istanza degli interessati, e non già a quelli d'ufficio introdotti a seguito dell'acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara da parte della federazione.

Il caso in esame costituisce un chiaro esempio di procedimento ex officio avviato da parte della Federazione a seguito della ricezione del rapporto di gara e delle conseguenti successive verifiche sul peso dell'albero motore.

Altrettanto infondata appare la tesi contenuta nell'atto d'impugnazione in ordine ad un presunto errore materiale di compilazione della scheda da parte del ricorrente.

Il Regolamento di specialità (cap. 1, art. 16.1.8. dell'Annesso Velocità) prevede, infatti, l'esclusione dalla gara per i motocicli difformi rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte.

Per quel che concerne l'albero motore la normativa sportiva non ha inteso introdurre caratteristiche tecniche specifiche, scegliendo di stabilire che la

parte deve dichiarare il peso dello stesso ad inizio stagione, e ciò al fine di evitare l'utilizzo di alberi con pesi differenti a seconda delle caratteristiche del circuito su cui il motore deve essere impiegato.

Tale discrasia costituisce un evidente caso di difformità del motociclo, rispetto alla dichiarazione di peso in atti, rendendo assolutamente corretto ed adeguato il provvedimento di esclusione impugnato.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 11/2017 resa in data 4 ottobre 2017, e pubblicata in pari data, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso presentato nell'interesse di P. M., per i motivi sopra esposti, confermando la decisione di primo grado.

Manda alla segreteria per ogni ulteriore incombenza e per le comunicazioni di rito.

Depositata il 9 gennaio 2018

GULLUNI avv. Tiberio

DE MATTEIS avv. Paolo

COLEINE avv. Lorenzo

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Tiberio Gulluni, the middle one for Paolo De Matteis, and the bottom one for Lorenzo Coleine. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Anna Facchini;
- Avv. Gian Paolo Novelli;
- Barbara Volpe (esercente la potestà genitoriale su M. P.);
- Alessandro Patacca (esercente la potestà genitoriale su M. P.);
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I. (S.T.S.);
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Ufficio Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Abruzzo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.